

# **BGer 1C\_543/2022 vom 20. Oktober 2022**

Bundesgericht, 2022-10-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_543\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_543_2022)

FR: TF 1C\_543/2022 du 20 octobre 2022

IT: TF 1C\_543/2022 del 20 ottobre 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).

### **E. 1.2**

l' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

### **E. 1.3**

I ricorrenti, patrocinati da un legale, chiedono soltanto l'annullamento della decisione del MPC, ma non di quella della CRP, unico giudizio che, a causa del cosiddetto effetto devolutivo ( DTF 146 II 335 consid. 1.1.2 e rinvii), può essere oggetto del presente ricorso ( art. 86 cpv. 1 lett. b LTF ). Già per questo motivo, l'ammissibilità del ricorso sarebbe dubbia.

### **E. 2.1**

Contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP, conformemente alla prassi invalsa, ha ritenuto rettammente che A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_, meri aventi diritto economico dei conti bancari litigiosi, non sono legittimati a impugnare il provvedimento di sequestro.

### **E. 2.2**

La procedura rogatoriale in esame concerne unicamente la cosiddetta vertenza "D.\_\_\_\_\_ Limited". La parallela procedura inerente alla domanda di assistenza relativa a "J.\_\_\_\_\_", sulla quale si diffonde a torto la ricorrente, esula dall'oggetto del litigio,

come a ragione ritenuto dalla CRP. Le relative censure adottate dalla ricorrente sono quindi inammissibili e la domanda ricorsuale di congiungere le due procedure non dev'essere esaminata oltre.

### **E. 2.3**

La CRP, in applicazione dell' art. 80e cpv. 2 AIMP (RS 351.1), ha stabilito che la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza, limitandosi semplicemente a osservare che è notorio che le procedure rogatorie potrebbero durare diversi anni, fattispecie comunque non realizzata in concreto. Per tale motivo ha dichiarato inammissibile il ricorso (sul tema, dopo l'iniziale decisione di entrata in materia, cfr. sentenza 1C\_489/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2.2-2.4). La ricorrente, limitandosi a osservare in maniera del tutto generica che avrebbe subito un preteso danno economico poiché a causa del sequestro non avrebbe potuto incidere direttamente sull'andamento degli averi sequestrati con adeguate misure di investimento e di protezione nell'ambito degli eventi disastrosi subiti dai mercati, non dimostra affatto che la CRP avrebbe applicato in maniera lesiva del diritto federale la prassi inerente al pregiudizio irreparabile. D'altra parte il ricorso, che si limita in larga misura a rinviare in maniera inammissibile al gravame presentato dinanzi alla CRP, visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 143 V 19 consid. 2.2), disattende inoltre le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF , e sarebbe inammissibile anche per questo motivo.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.